

PRIMA LETTURA

IRPEF

# Publicato in G.U. il D.Lgs. 1/2024, c.d. “Decreto Adempimenti”, che semplifica e rivede le scadenze degli adempimenti tributari

di Carla De Luca | 15 GENNAIO 2024

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.*

*L’art. 11, in particolare, interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Con effetto dal 2 maggio 2024, vi sarà un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:*

- *al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;*
- *all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.*

*Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Vediamo le novità in sintesi.*



**D.Lgs. n. 1/2024 – “Decreto Adempimenti” (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024, in vigore dal 13 gennaio 2024)**

Fattispecie	Rif. normativo	Descrizione
<b>Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati</b>	Art. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’<b>art. 1</b> prevede, in via sperimentale, una <b>semplificazione della dichiarazione dei redditi</b> di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.</li> <li>• <b>A decorrere dal 2024</b> tali informazioni sono ac-</li> </ul>

		<p>cessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei <b>soggetti delegati, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.</b></li> <li>• Con DM MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, <b>a decorrere dal 2024</b>, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.</li> <li>• Le disposizioni si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto.</li> </ul>
<p><b>Estensione modello di dichiarazione semplificato</b></p>	<p>Art. 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'art. 2 estende a tutte le tipologie reddituali</b>, riconducibili alle persone fisiche <b>non titolari di partita IVA</b>, la possibilità di avvalersi nella <b>dichiarazione dei redditi semplificata</b> (modello 730). La norma, inoltre, <b>riconosce ai contribuenti con un sostituto d'imposta</b> tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta, di richiedere direttamente il <b>rimborso IRPEF</b> all'Agenzia delle entrate, così come di effettuare i <b>pagamenti delle imposte</b> dovute con modello F24.</li> </ul>
<p><b>Eliminazione della Certificazione Unica forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio</b></p>	<p>Art. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'art. 3 esonera i sostituti d'imposta</b> dall'obbligo di rilascio della <b>certificazione unica</b> per contribuenti che applicano il <b>regime forfettario</b> ovvero il <b>regime fiscale di vantaggio</b>. La RT afferma che l'esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono ai suddetti regimi forfettari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. In altre parole, a decorrere dal 2024, ai fini della verifica della congruità</li> </ul>

		dei redditi dichiarati dai soggetti c.d. "forfetari", i dati dei compensi percepiti dai soggetti medesimi potranno essere desunti dalle fatture elettroniche emesse dai soggetti stessi e pertanto l'obbligo di rilasciare la relativa certificazione rappresenta un inutile adempimento a carico dei committenti, senza effetti sui termini e sulla capacità di controllo dell'Agenzia delle entrate.
<b>Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili</b>	Art. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 4 riconosce al <b>depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare direttamente</b>, previa precedente comunicazione al contribuente, <b>all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico di tenuta delle scritture medesime</b>. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello della comunicazione da utilizzare e verranno definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. <b>La comunicazione resa dal depositario è disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</b></li> </ul>
<b>Riorganizzazione degli ISA</b>	Art. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 5 stabilisce che, nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, si svolgano anche <b>analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi</b>, anche al fine di garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche nonché le evoluzioni della classificazione Ateco.</li> </ul>
<b>Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale</b>	Art. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 6 <b>semplifica l'adempimento compilativo del Modello</b> per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA da parte di imprese e lavoratori autonomi, <b>rendendo disponibili</b> a tali contribuenti <b>gli elementi e le informazioni in possesso</b> dell'Agenzia delle entrate.</li> </ul>
<b>Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale</b>	Art. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 7 <b>individua</b>, per l'anno 2024 e per gli anni successivi, un apposito <b>termine</b> entro cui <b>l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici</b> relativi agli ISA (dal 2024 entro aprile 2024 (per l'anno 2023) ed entro il 15.03.25 dal 2025 per l'anno 2024)</li> </ul>
<b>Scadenza dei versamenti rateali delle imposte</b>	Art. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 8 modifica le <b>modalità e i termini di versamento (entro il 16 di ogni mese) rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.</b></li> <li>Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: <ul style="list-style-type: none"> <li>o la lettera a), intervenendo sul comma 1, preve-</li> </ul> </li> </ul>

		<p>de che le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possano essere versate, oltre che senza più la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo non più completando i versamenti entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, <b>bensì entro il 16 dicembre del medesimo anno;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera b), sostituendo il comma 4, estende a tutti i contribuenti la previsione (finora limitata ai soggetti titolari di partita IVA) per cui i versamenti rateali sono effettuati <b>entro il giorno 16 di ciascun mese</b> (finora per gli altri contribuenti la scadenza era fissata alla fine di ciascun mese).</li> <li>• Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino <b>a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.</b></li> </ul>
<p><b>Ampliamento sogli versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo</b></p>	<p>Art. 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 9</b> modifica la disciplina dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, <b>ampliando la soglia</b> all'interno della quale è possibile <b>rimandare il versamento al periodo successivo</b>. La disposizione interviene, altresì, sul <b>calendario del versamento</b> delle ritenute sui <b>corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore</b>. Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100/1998:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera a) innalza da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile/trimestrale (in presenza appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia) insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>○ la lettera b) prevede che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno (per cui i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre - in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari - in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno).</li> </ul> </li> <li>• Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni</li> </ul>

		<p>all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 542/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera a) <b>innalza da 50.000 lire a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile</b> (in presenza appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia) insieme a quello relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;</li> <li>○ la lettera b) prevede che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.</li> <li>● Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 <b>si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.</b></li> <li>● Il comma 4 dispone che se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli artt. 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del D.P.R. n. 600/1973 non supera il limite di <b>100 euro</b>, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</li> <li>● Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre <b>è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</b></li> <li>● Il comma 5 prevede che la disposizione di cui al comma 4 si applichi ai <b>compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.</b></li> <li>● Il comma 6 apporta le seguenti modificazioni all'art. 25-ter (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore), comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973:</li> <li>○ la lettera a) <b>anticipa dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti</b></li> </ul>
--	--	---

		<p>per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera b) stabilisce poi che <b>Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo</b> (attualmente le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).</li> </ul>
<p><b>Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti</b></p>	<p>Art. 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 10</b> stabilisce che, nei mesi di <b>agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate sospende</b> l'invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di <b>controlli</b>, della <b>liquidazione delle imposte dovute</b> sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli <b>inviti all'adempimento</b> (cosiddette lettere di <i>compliance</i>).</li> <li>• Il comma 1 <b>sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre</b> l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633/1972;</li> <li>○ comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;</li> <li>○ comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004;</li> <li>○ inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.</li> </ul> </li> <li>• Il comma 2 conferma l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 (<b>sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici</b> effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973 <b>e della liquidazione delle imposte</b></li> </ul>

		<p><b>sui redditi assoggettati a tassazione separata</b>) e all'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. n. 223/2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli artt. 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori <b>sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre</b>, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).</p>
<p><b>Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali</b></p>	<p>Art. 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 11</b> rimodula alcuni <b>termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali</b>. In particolare, viene anticipato <b>dal 30 novembre al 30 settembre</b> il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall'ultimo giorno dell'<b>undicesimo mese</b> successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del <b>nono mese</b> successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno <b>2025</b> le dichiarazioni in materia di <b>imposte sui redditi, di IRAP e di IRES</b> possono essere presentate <b>a partire dal 1° aprile</b>.</li> <li>• Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni, con effetto dal 2 maggio 2024, al D.P.R. n. 322/1998:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera a), modificando l'art. 2, comma 1, anticipa dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP,</li> <li>○ mentre la lettera b), per i soggetti IRES, lo anticipa dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> <li>• Il comma 2 dispone che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad appli-</li> </ul>

		<p>carsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° aprile 2025, al D.P.R. n. 322/1998:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la lettera a), sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 2, dispone che <b>le persone fisiche presentano la dichiarazione</b> secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., <b>tra il 1° aprile ed il 30 giugno (attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre)</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (comma 1). <b>Inoltre stabilisce che i soggetti all'IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo</b>, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) (comma 2);</li> <li>○ la lettera b), infine, modificando l'art. 4, comma 4-bis, dispone che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, <b>la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.</b></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie</b></p>	<p>Art. 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 12 <b>semestralizza</b>, a partire dal 2024, <b>il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.</b></li> </ul>
<p><b>Esclusione dalla deca-</b></p>	<p>Art. 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'art. 13 esclude la decadenza</b> dal beneficio</li> </ul>



<p><b>denza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione</b></p>		<p>dei crediti d'imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di <b>mancata indicazione</b> in dichiarazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il comma 1 dispone che la <b>mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali</b> di cui agli artt. 1 (imposte sui redditi e IRAP), 4 (dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta) e 8 (IVA) del D.P.R. n. 322/1998, <b>se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.</b></li> <li>• Per i <b>crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis</b> di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i MEF e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 234/2012), resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'art. 17 del medesimo regolamento (ai sensi del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario o, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale).</li> <li>• Le disposizioni di cui al presente art. si applicano <b>con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.</b></li> </ul>
<p><b>Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità</b></p>	<p>Art. 14</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 14</b> eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ da <b>50.000 a 70.000 euro</b> annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;</li> <li>○ da <b>20.000 a 50.000</b> annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini</li> </ul> </li> </ul>

		<p>delle imposte dirette e dell'IRAP.</p> <p>Il comma 1, infatti, sostituendo le lettere a) e b) dell'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, dispone, per i soggetti che accedono ai <b>benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e</li> <li>• l'incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell'omologa soglia relativa alle imposte dirette e all'IRAP (nuova lettera a);</li> <li>• <b>inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA</b> (nuova lettera b).</li> </ul>
<p><b>Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA</b></p>	<p>Art. 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 15</b> reca disposizioni volte a <b>semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi</b>.</li> <li>• In particolare si prevede (<b>comma 1</b>) che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, ovvero quelle che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.</li> <li>• Il <b>comma 2</b> dispone che, per ottenere la <b>riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi</b>, comminate a esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, qualora utilizzino esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante, non sia più necessario indicare nelle dichiarazioni <b>gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo di imposta</b>.</li> <li>• Il <b>comma 3</b> consente di <b>optare per il regime fiscale speciale</b> (denominato <b>SIIQ e SIINQ</b>) per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare <b>tramite la dichiarazione dei redditi</b>, senza necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.</li> </ul>

<p><b>Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta</b></p>	<p>Art. 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 16</b> consente, in via sperimentale e facoltativa, di <b>comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24</b> ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.</li> <li>• <b>L'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque.</b></li> <li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.</li> </ul>
<p><b>Addebito in conto dell'F24 con scadenze future</b></p>	<p>Art. 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 17</b> prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità di <b>inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze</b>, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente.</li> </ul>
<p><b>Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA</b></p>	<p>Art. 18</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 18</b> prevede la possibilità di <b>affiancare</b>, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi <b>modelli F24</b>, anche le <b>funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA</b>.</li> </ul>
<p><b>Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA</b></p>	<p>Art. 19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 19</b> prevede che, <b>dal 2024</b>, l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la <b>dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione</b>.</li> </ul>
<p><b>Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata</b></p>	<p>Art. 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 20</b> dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuati i <b>termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate</b>, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i <b>dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti</b>, da indicare nella dichiarazione dei redditi.</li> </ul>
<p><b>Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia</b></p>	<p>Art. 21</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 21</b> consente al contribuente di <b>delegare gli intermediari</b> abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica <b>all'utilizzo dei servizi</b> resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione <b>mediante la compilazione di un unico modello</b>.</li> </ul>
<p><b>Rafforzamento dei servizi digitali</b></p>	<p>Art. 22</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>art. 22</b> intende <b>incrementare i servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate a contri-</b></li> </ul>

		<b>buenti e intermediari</b> nonché migliorare e rafforzare quelli <b>già esistenti</b> .
<b>Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale</b>	Art. 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'<b>art. 23</b> intende <b>rafforzare i contenuti conoscitivi dell'area riservata</b> (cosiddetto <b>cassetto fiscale</b>) messa a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet.</li> </ul>
<b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software</b>	Art. 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'<b>art. 24</b> consente di ottemperare agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche mediante <b>soluzioni software</b> che garantiscono la <b>sicurezza e l'inalterabilità dei dati</b>.</li> </ul>
<b>Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari</b>	Art. 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'<b>art. 25</b> reca norme di <b>semplificazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento</b> presso i Comuni; si consente che tale attività sia effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato.</li> </ul>
<b>Disposizioni finanziarie</b>	Art. 26	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'<b>art. 26</b> <b>contiene le disposizioni finanziarie</b> e quantifica gli <b>oneri</b> derivanti dall'art. 13, in materia di <b>esclusione dalla decadenza dal beneficio</b>, in caso di mancata esposizione in dichiarazione, dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione.</li> <li>Agli oneri derivanti dall'art. 13, valutati in <b>1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025</b>, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.</li> </ul>



### Riferimenti normativi

- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.